

News Alert – Diritto Ambientale

Indice

I. Le novità portate dal D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213: il “Correttivo al Recepimento Pacchetto economia circolare rifiuti” apporta una serie di adeguamenti e aggiornamenti al Codice dell’Ambiente, prontamente illustrati nel presente contributo.

II. D.M. 4 aprile 2023, n. 49: dal 15 giugno 2023 è entrato in vigore il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (“R.E.N.T.Ri”): si evidenziano i dettagli del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del Codice dell’Ambiente.

I. Le novità portate dal D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213

Il 16 giugno 2023 è entrato in vigore il **D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213**, c.d. “*Correttivo al Recepimento Pacchetto economia circolare rifiuti*”, il quale apporterà una serie di modifiche e, appunto, correzioni più o meno significative in tema di rifiuti e imballaggi al **D.lgs. 152/2006** (Codice dell’Ambiente).

Tale correttivo interviene tanto ad integrazione e correzione del Dlgs 116/2020, a sua volta di attuazione delle direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE (c.d. “*Pacchetto economia circolare*”), quanto a modifica delle definizioni alle competenze, delle autorizzazioni agli imballaggi,

nonché della gestione di particolari categorie di rifiuti alla revisione dell’Allegato D del Codice dell’Ambiente.

I. In particolare, l’**art. 1 del correttivo** - che modifica la disciplina generale dei rifiuti di cui al Titolo I della Parte IV del Codice dell’Ambiente, relativa alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – interviene innanzitutto sulla c.d. “*Extended Producer Responsibility*”, o “responsabilità estesa del produttore”, di cui agli artt. 178 *bis* e successivi del Codice dell’Ambiente.

Il **comma 1** (lett. a, n. 2) dispone, tra gli aspetti più rilevanti, che al secondo periodo dell’art. 178 *bis* del Codice dell’Ambiente, le parole “*l’accettazione dei prodotti restituiti*” siano sostituite dalle seguenti “*un sistema di restituzione dei prodotti dopo l’utilizzo*”; mentre le parole “*che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti e*” sono sostituite dalle seguenti “*derivanti dagli stessi nonché*”. Sono, infine, soppresse, le parole “*nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto*”.

Medesimo campo di intervento per il **comma 2**, che introduce una modifica del comma 9 dell’**art. 178 ter** del Codice dell’Ambiente in relazione ai termini previsti per la trasmissione annuale dei dati al Registro nazionale dei produttori al quale sono tenuti ad iscriversi gli operatori sottoposti a responsabilità estesa.

Inoltre, l’art. 1, **comma 4**, interviene sull’**art. 182 ter, comma 6** del Codice dell’Ambiente,

prevedendo che dopo le parole “dagli imballaggi” sia inserito “*se in materiale plastico, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione*”.

Il successivo **comma 5** modifica numerose definizioni contenute dall’art. 183, comma 1, prevedendo tra l’altro che “*alla lettera b-sexies), le parole "o i rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "e i rifiuti" e dopo le parole "e demolizione" sono inserite le seguenti: "prodotti nell'ambito di attività di impresa": il nuovo testo stabilisce, quindi, che nei rifiuti urbani **non** rientrino i rifiuti da costruzione e demolizione **solo** se questi siano prodotti nell’ambito di attività di impresa. Parallelamente, viene inserita alla norma la **lett. d-ter)**, che definisce i “*rifiuti accidentalmente pescati*” come i “*rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca*”.*

Di rilievo, per portata applicativa, appare il **comma 9**, che introduce diverse novità al sistema R.E.N.T.R.I. (“Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti”). In particolare, viene novellato il comma 3-bis dell’**art. 188 bis** Codice dell’Ambiente, così recitante “*Gli Enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli Enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.*”

La lett. f) del medesimo articolo, sempre in tema di Registro elettronico nazionale, introduce dunque il **comma 6-bis** del predetto art. 188 bis, secondo cui – “*al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema*” - l’iscrizione a tale registro “*comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale*” da definirsi separatamente.

Il **comma 10** interviene su alcune disposizioni presenti nell’**art. 190** del Codice dell’Ambiente, che disciplina gli obblighi di tenuta del **registro cronologico di carico e scarico**, precisando, in particolare, che al rispettivo comma 6 dopo le parole “*delle seguenti modalità*” venga inserito “*, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189*” (“Catasto dei rifiuti”).

Il **comma 12** modifica l’**art. 193** del Codice dell’Ambiente (“Trasporto dei rifiuti”), specificando che con la locuzione “decreto” di cui all’**art. 188 bis, comma 1**, Codice dell’Ambiente (in tema di tracciabilità dei rifiuti), deve farsi riferimento ai “modelli” contenuti nel decreto stesso. Inoltre, al **comma 6** della predetta norma, “*dopo le parole "in materia" sono inserite le seguenti: ", comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza*”, come il Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e l’Accordo Europeo per il Trasporto su Strada di Merci Pericolose (“*Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road*”)

II. L’**art. 2** del correttivo interviene, per il vero in modo abbastanza trascurabile, sulla disciplina delle **competenze** in materia di gestione dei rifiuti e di **bonifica dei siti inquinati** (*Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati — Titolo I gestione dei rifiuti — Capo II Competenze* del Codice dell’Ambiente), ed in particolare sull’**art. 197, lett. d)**, Codice dell’Ambiente, in tema di competenze delle province per l’individuazione “*delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti*”.

III. L’**art. 3** del correttivo, invece, modifica le disposizioni relative alle misure per incrementare il recupero dei rifiuti (*Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati — Titolo*

I gestione dei rifiuti — Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti del Codice dell’Ambiente), e infatti all’art. 205, comma 6-bis, Codice dell’Ambiente dopo le parole "operazioni di recupero" sono state inserite le seguenti: "e non sono inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179".

IV. L’art. 4 del correttivo modifica il successivo Capo IV “Autorizzazioni e iscrizioni” del Codice dell’Ambiente, modificando il disposto dell’art. 208 Codice dell’Ambiente, tra gli altri, al **comma 17-bis**, e infatti dopo le parole "della stessa, al" sono inserite le seguenti "registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni [Autorizzazioni Uniche per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti] rilasciate e delle procedure semplificate concluse (Recer)", che sarà interoperabile con il Catasto dei rifiuti ed accessibile al pubblico.

Il comma 2 dell’art. 4 riguarda invece l’art. 211, **comma 1**, Codice dell’Ambiente, relativo alle autorizzazioni di impianti di ricerca e sperimentazione.

V. Il seguente **Capo V** del Codice dell’Ambiente, relativo alla disciplina delle “Procedure semplificate”, è emendato dall’art. 5 del correttivo, che sostituisce le parole “catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189, attraverso il Catasto telematico” dell’art. 214, **comma 9**, Codice dell’Ambiente con “registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (Recer), di cui al comma 3-septies dell’articolo 184-ter”.

Il comma 2 dell’art. 5 introduce, poi, un termine di **novanta giorni** dalla comunicazione di inizio attività entro i quali le Province o le Città metropolitane territorialmente competenti devono verificare, secondo le modalità indicate dall’articolo 216, il possesso dei requisiti previsti

dal decreto di cui al comma 2 dell’art. 214-ter, comma 1 Codice dell’Ambiente.

VI. L’art. 6 del correttivo interviene sulla Parte IV, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Titolo II “Gestione degli imballaggi” del Codice dell’Ambiente.

Il **comma 2** della norma modifica per l’appunto l’art. 219, **comma 5, secondo periodo**, Codice dell’Ambiente, per il vero solo anticipando rispetto alla formulazione precedente l’indicazione alle finalità di “identificazione” e “classificazione” dell’imballaggio che i produttori devono perseguire indicando sempre la natura dei materiali di imballaggio utilizzati sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Appare invece certamente rilevante la modifica apportata all’ **art. 220, comma 2, secondo periodo** Codice dell’Ambiente, in cui le parole “possono essere” sono sostituite da “sono”, con cui dunque viene introdotta l’**imposizione** a tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi di inviare al Consorzio nazionale i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi ed alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

Il terzo periodo è invece integralmente sostituito da “i rifiuti di imballaggio esportati fuori dell’Unione sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all’allegato e soltanto se i requisiti di cui al presente comma sono soddisfatti e se, in conformità al regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, l’esportatore può provare che la spedizione di rifiuti sia conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento

dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti al riguardo dalla legislazione europea."

Dunque, saranno conteggiati come imballaggi riciclati e recuperati **solamente** quelli esportati nei Paesi in cui vengono garantite **condizioni di trattamento** dei rifiuti di imballaggio **analoghe** a quelle che ci sono nell'Unione europea: ciò che non è chiaro, tuttavia, è **come sarà possibile** per Paesi esteri provare la conformità agli standard europei delle condizioni di trattamento dei rifiuti.

Il quarto periodo è soppresso.

Il **comma 4** dell'art. 6 del correttivo opera una modifica più formale che sostanziale rispetto l'**art. 221** Codice dell'Ambiente. Infatti, secondo il relativo novellato **comma 1**, i produttori e gli utilizzatori dei rifiuti sono responsabili della corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio *"riferibili ai propri prodotti"* e non più *"generati dal consumo dei propri prodotti"*, cui consegue la soppressione dell'ormai ridondate comma 2.

Modifica rilevante, soprattutto per le derivanti conseguenze pratiche, quella operata al **comma 4, art. 221** Codice dell'Ambiente, in cui le parole *"nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e)"* sono sostituite da *"ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 198, comma 2-bis"*.

Essendo stato **eliminato** il riferimento ai limiti quantitativi per il conferimento al servizio pubblico dei rifiuti di imballaggi precedentemente indicato dalla norma, unitamente all'estensione della categoria dei "rifiuti urbani" ad un'ampia parte dei tipi di imballaggio derivanti dalle attività di cui all'Allegato L *quinquies* del Codice dell'Ambiente (e.g. ospedali, uffici, banche, carrozzerie, ristoranti, ecc.), può dunque concludersi che gli

operatori del servizio pubblico incaricati della raccolta dei rifiuti potranno verosimilmente trovarsi a dover prendere in carico quantità di imballaggio **ben superiori** ai carichi precedenti.

VII. Quanto all'**art. 7**, che modifica il Codice dell'Ambiente nella Parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Titolo III *"Gestione di particolari categorie di rifiuti"*, viene introdotta al **comma 6 dell'art. 237** Codice dell'Ambiente (*"Criteri direttivi dei sistemi di gestione"*) una modifica a *"31 ottobre"* che sarà invece *"30 settembre"*, oltre ad una ampia sezione, sostitutiva di *"e all'Ispra un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e"*, secondo cui *"nonché, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno solare precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del bilancio. I documenti contengono le misure atte a conseguire almeno i seguenti obiettivi: la prevenzione della formazione dei rifiuti, attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili; la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili, nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; la promozione dell'ecodesign per i prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione; l'accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di riutilizzabili rispetto alla quantità di prodotti non riutilizzabili; l'accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclabili rispetto alla quantità di rifiuti non sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e non riciclabili; il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio. La*

relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, inoltre, riporta";

Pertanto, entro il **31 maggio** di ogni anno, i sistemi di gestione adottati dovranno presentare un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti *“comprensivo della relazione sulla gestione e del bilancio”*, nonché, entro il **30 settembre** di ogni anno, un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, nonché il bilancio con relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente.

VIII. Infine, l'**art. 8** del correttivo interviene sull'**Allegato D** della parte IV del Codice dell'Ambiente, sostituendo ai *“Capitoli dell'elenco”* una ampia *“Classificazione dei rifiuti”* per la quale, viste le dimensioni e la funzione, si fa direttamente rinvio al testo della norma.

II. D.M. 4 aprile 2023, n. 49: dal 15 giugno 2023 è entrato in vigore il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (“R.E.N.T.R.”)

In attuazione di quanto disposto dall'art. 188-bis del Codice dell'Ambiente (*“Sistema di tracciabilità dei rifiuti”*), il regolamento introdotto con il D.M. 49/2023, in vigore dal 15 giugno 2023, introduce la disciplina il **sistema di tracciabilità dei rifiuti**, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli **articoli 189, 190 e 193** Codice dell'Ambiente, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, il c.d. *“R.E.N.T.R.”*.

Il decreto - suddiviso in 24 articoli più 3 allegati (nei primi due dei quali sono presenti i nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del

rifiuto, di cui agli **artt. 4 e 5** del decreto) - disciplina in particolare *“l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità”* dei rifiuti (art. 1).

A tal proposito, il decreto in parola definisce, tra gli altri, **i)** i modelli, i formati, nonché le modalità di compilazione e tenuta relativi al **registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti** ed al **formulario di identificazione** (c.d. *“F.I.R.”*, ex **artt. 190 e 193** Codice dell'Ambiente), e **ii)** le modalità di iscrizione (art. 12) ed il funzionamento del R.E.N.T.Ri., oltreché le modalità di accesso ai dati in esso inseriti da parte degli organi di controllo incaricati.

Ai produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI, secondo quanto stabilito dall'**art. 6** del decreto, è concesso tenere il F.I.R. in formato **cartaceo**, che deve essere *“riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore”*. Il successivo **art. 7**, invece, si occupa della disciplina del F.I.R. in formato **digitale**, che dovrà essere aggiornato da parte degli operatori *“tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso nelle diverse fasi del trasporto”*.

Il **Titolo III** (artt. da 10 a 22) del decreto è dedicato interamente al Registro elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ed in esso è possibile reperire la disciplina sulla relativa struttura organizzativa, sulle modalità e tempistiche di iscrizione (artt. 12 e 13).

Al riguardo appare certamente rilevante segnalare che da **dicembre 2024**, la disponibilità delle tecnologie di cui all'art. 16 del decreto (ossia sistemi di geolocalizzazione imposti ai trasportatori di rifiuti speciali pericolosi) costituirà *“requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle*

RUCELLAI&RAFFAELLI

Studio Legale

iscrizioni’ in essere alla data di entrata in vigore del R.E.N.T.Ri.

Da ultimo, si segnala che i nuovi modelli del registro carico e scarico e del FIR saranno applicabili, ai sensi dell’**art. 9**, alla luce delle scadenze descritte nell’**art. 13** (comma 1, lett. a), relativo anche ai tempi concessi per l’iscrizione al R.E.N.T.Ri.

Avv. Michele Franzosi

Avv. Luca Dirutigliano

Avv. Michele Franzosi - partner

m.franzosi@rucellaieraffaelli.it



Avv. Luca Dirutigliano - associate

l.dirutigliano@rucellaieraffaelli.it

